



**CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE
DEI
DIPENDENTI PUBBLICI**

La presente assicurazione viene prestata secondo le condizioni dattiloscritte di seguito riportate, le quali sostituiscono integralmente quanto riportato a stampa sul mod. 3047/3. Si intendono, altresì, non valide le Condizioni Contrattuali Specifiche riportate in polizza.

DEFINIZIONI SPECIFICHE

Nel testo che segue si intende:

- per **Assicurazione:** il contratto di assicurazione;
- per **Polizza:** il documento che prova l'assicurazione;
- per **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
- per **Impresa:** ANTONVENETA ASSICURAZIONI SPA
- per **Premio:** la somma dovuta dall'Assicurato all'Impresa;
- per **Sinistro:** ove non diversamente definito la richiesta di risarcimento di perdite patrimoniali o di danni corporali e materiali per i quali è prestata l'assicurazione;
- per **Indennizzo:** la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro;
- per **Perdite patrimoniali:** il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza, che non sia conseguenza di lesioni corporali, morte o di danneggiamenti a cose;
- per **Danni:** morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose;
- per **Cose:** sia gli oggetti materiali sia gli animali.
- per **Scoperto:** la percentuale del danno che rimane a carico dell'Assicurato;
- per **Franchigia:** la parte del danno risarcibile espressa in importo, che rimane a carico dell'Assicurato.

**NORME CHE REGOLANO
L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1892, 1893, 1894 C.C.).

ART. 2 - ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio; in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 C.C.).

ART. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO

L'assicurazione, ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.





Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premi successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (Art. 1901 C.C.).

ART. 4 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 5 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non comunicati all'Impresa, o da essa non accettati, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (Art. 1898 C.C.).

ART. 6 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato (Art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 7 - DENUNCIA DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa, entro sette giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

ART. 8 - DIRITTO DI RECESSO

Dopo ogni denuncia di sinistro e sino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo ciascuna delle Parti avrà diritto di recedere dal contratto con preavviso di 30 giorni.

Nel caso in cui a recedere sia l'Impresa, verrà rimborsata all'Assicurato, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la quota del premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusa soltanto l'imposta.

Qualora a recedere sia l'Assicurato, l'Impresa avrà diritto a trattenere il premio relativo all'annualità in corso al momento del recesso.

ART. 9 - PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

ART. 10 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Foro competente, a scelta della parte attrice, è l'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede la Direzione dell'Impresa, oppure quella del luogo dove ha sede l'Agenzia presso la quale è stato concluso il contratto o l'Ufficio cui è assegnato lo stesso.

ART. 12 - PROCEDIMENTO ARBITRALE

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese dell'arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

In caso di arbitro unico, ove le Parti non abbiano diversamente concordato, gli oneri e le spese dell'arbitrato saranno praticamente suddivise.

ART. 13 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.





**NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE
DELLA RESPONSABILITA' CIVILE
DEI DIPENDENTI PUBBLICI**

ART. 14 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

A) DIPENDENTI AMMINISTRATIVI

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compreso la Pubblica Amministrazione, in conseguenza di fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge, per responsabilità amministrativa, contabile e formale.

La garanzia comprende, limitatamente alla quota di responsabilità dell'Assicurato, l'azione di rivalsa esperita dalla Pubblica Amministrazione per le perdite patrimoniali provocate a Terzi dall'Assicurato stesso, nonché quelle provocate congiuntamente con altri dipendenti.

B) DIPENDENTI TECNICI

L'Assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato, per danni cagionati a terzi, compreso la Pubblica Amministrazione, in conseguenza di un fatto accidentale direttamente connesso all'esercizio, di mansioni operative tecniche, comprese le attività di:

- **progettista**, intendendo per tale il dipendente che predispone ed elabora progetti relativi a costruzioni rurali, industriali, civili ovvero opere che rientrano nella propria competenza professionale così come previsto dalle norme di legge e di regolamenti vigenti;
- **direttore dei lavori**, intendendo per tale il dipendente che ha il compito di organizzare l'attività necessaria all'esecuzione dell'opera, predisporre le misure antinfortunistiche di sicurezza, mandare ad effetto l'esecuzione dell'opera e quant'altro previsto dalle norme di legge e di regolamenti vigenti.

Sono comprese, nei termini di cui alla precedente lettera A, le perdite patrimoniali connesse all'eventuale svolgimento, da parte dell'Assicurato, di attività amministrativa.

ART. 15 - RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione non vale:

a) per i danni e/o perdite patrimoniali conseguenti:

- comportamento doloso dell'Assicurato;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo;
- sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività;
- direttamente o indirettamente, anche quale concausa od occasione dal mancato o errato riconoscimento di qualsiasi data come data effettiva di calendario, da parte del sistema informativo e/o di qualsiasi impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software, hardware di proprietà o meno.
- di qualsiasi natura e comunque occasionati, direttamente od indirettamente derivanti, seppure in parte, dall'asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente, in qualunque forma o misura, l'asbesto stesso;

b) per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- smarrimento, distruzioni o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina od incendio;
- attività svolta dall'Assicurato quale componente di consigli di amministrazione di Enti o Società;
- omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni private o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- mancato raggiungimento degli obiettivi professionali di competenza;
- calunnia, ingiuria, diffamazione;
- che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non ebbe relazione con detti avvenimenti;
- danno ambientale in genere.

c) per i danni:

- causati dall'Assicurato in conseguenza di attività svolta in proprio dallo stesso;





- alle opere in costruzione ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori,
- a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori;
- da furto e a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia, o detenga a qualsiasi titolo, a cose trasportate, a mezzi di trasporto sotto carico e scarico;
- verificatisi in occasione di maremoti o movimenti tellurici in genere e simili;
- conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di norme edilizie e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- conseguenti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantegli dalla legge;
- derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate;
- arrecati dalle opere progettate e/o dirette dall'Assicurato e per le quali i lavori di costruzione erano già iniziati alla data di stipulazione della presente polizza;
- provocati all'ambiente.

L'assicurazione, inoltre, non vale:

- se i lavori svolti dall'Assicurato, non rientrano nelle proprie competenze professionali, così come stabilito dalle leggi e/o da regolamenti;
- se i lavori sono eseguiti da imprese dell'Assicurato o di cui l'Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente.

ART. 16 - INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato:

- a) per la prima volta nel corso del periodo di validità dell'assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non prima della data di effetto dell'assicurazione;
- b) dopo i primi sei mesi di validità del presente contratto, conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nei due anni precedenti alla data di effetto del presente contratto e che non siano state presentate neppure alla Pubblica Amministrazione.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 - 1893 C.C., l'Assicurato dichiara di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento in ordine a comportamenti colposi, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, già al momento della stipulazione del contratto.

L'assicurazione è altresì operante per i sinistri denunciati all'Impresa nei cinque anni successivi alla cessazione della validità dell'assicurazione, purché afferenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di disdetta da parte dell'Assicurato la garanzia postuma cessa la sua efficacia a meno che l'Assicurato non dichiararsi, contestualmente che non intende provvedere alla stipula di altra polizza per lo stesso rischio, con altra Impresa.

Relativamente alle sole attività di "progettista" e di "direttore dei lavori", l'assicurazione vale esclusivamente per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di efficacia dell'assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non prima della data di effetto dell'assicurazione.

Si conviene, inoltre, che in caso di decesso dell'Assicurato rimane l'obbligo dell'Impresa a tenere indenni gli eredi dalle azioni della Pubblica Amministrazione in sede di rivalsa o da richieste di danni a terzi, per sinistri verificatisi durante il periodo di validità del contratto di assicurazione, ferme le prescrizioni previste dalla legge.

ART. 17 - LIMITI DI INDENNIZZO

Il massimale previsto in polizza rappresenta il limite di risarcimento a carico dell'Impresa per ogni sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei sinistri verificatisi e denunciati all'Impresa stessa.

Resta convenuto che, l'assicurazione viene prestata con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% dell'importo di ogni sinistro con il minimo di € 260,00 ed il massimo di € 2.600,00.

Relativamente alle sole attività di "progettista" e di "direttore dei lavori", l'assicurazione viene prestata con uno scoperto, a carico dell'Assicurato, del 10% con il minimo di € 520,00 ed il massimo di € 5.200,00.

Lo scoperto dovrà restare a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza della garanzia, farlo assicurare da altri.

Per i sinistri denunciati all'Impresa dopo la cessazione del contratto, indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, il limite di risarcimento non potrà superare il massimale indicato in polizza.





ART. 18 - DANNI DA INTERRUZIONI E SOSPENSIONI DI ATTIVITÀ

L'assicurazione comprende le perdite derivanti da interruzioni, sospensioni, totali o parziali, o ritardato inizio di attività industriali, artigianali, commerciali, agricole o di servizi (terziario), purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Per tali perdite l'Impresa non risponderà, fermo il massimale di polizza, oltre il limite di € 51.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di € 520,00.

ART. 19 - PERDITE PATRIMONIALI PER ATTIVITÀ CONNESSA ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione di personale, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza. Per tali perdite, l'Impresa non risponderà, fermo il massimale di polizza, oltre il limite di € 26.000,00, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi a carico dell'Assicurato, per anno assicurativo, fermo restando quanto previsto dall'art. 17 (scoperto a carico dell'Assicurato).

ART. 20 - ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dello Stato italiano.

ART. 21 - PERSONE NON CONSIDERATE TERZI

Non sono considerate terzi:

il coniuge ancorchè separato legalmente o divorziato, il convivente, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonchè qualsiasi altro parente o affine se con lui convivente.

ART. 22 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSICURATIVO

Oltre agli altri casi previsti dalla legge il rapporto assicurativo cessa:

- *in caso di decesso dell'Assicurato;*
- *in caso di cessazione da parte dell'Assicurato per pensionamento, dimissioni o altri motivi dall'attività con la Pubblica Amministrazione.*

ART. 23 - VINCOLO DI SOLIDARIETÀ

L'assicurazione vale esclusivamente per la personale e diretta quota di responsabilità dell'Assicurato, con esclusione, quindi, di quella parte di responsabilità a carico di altre persone che gli possa derivare in via solidale dai rapporti con dette persone.

ART. 24 - GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

Sono a carico dell'Impresa le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Impresa e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

L'Impresa non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende inflitte all'Assicurato, nè delle spese di giustizia penale.

ART. 25 - PLURALITÀ DI ASSICURATI

Qualora in uno stesso sinistro concorrono tra loro, in via solidale, più Assicurati con l'Impresa per lo stesso rischio, ancorchè con polizze singolarmente stipulate, fermo il massimale assicurato con ciascuna polizza, resta convenuto che, in nessun caso, l'Impresa, per tale sinistro, pagherà importo superiore a € 1.000.000,00.





CONDIZIONI AGGIUNTIVE DI POLIZZA
(valide solo se espressamente richiamate in polizza)

A) ESCLUSIONE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI

Dall'assicurazione è esclusa l'attività di "progettista" e "direttore dei lavori" (così come definite all'art. 14, lettera B, delle Norme)

B) DANNI ALLE OPERE

1. In deroga a quanto previsto dall'art. 15, lettera c), e limitatamente ai soli errori di progettazione e/o direzione dei lavori, l'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti causati alle opere in costruzione, nelle quali o sulle quali si eseguono i lavori, per i sinistri verificatisi sia durante l'esecuzione dei lavori, sia entro 10 anni dalla data della loro ultimazione e provocati esclusivamente da uno dei seguenti eventi:

a) rovina totale dell'opera;

b) rovina e/o gravi difetti di parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, che compromettano in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera stessa.

Resta inteso che per parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata si intendono la struttura portante dell'opera, cioè gli elementi costruttivi che permettono di trasmettere i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno, e tutte le seguenti parti dell'opera che la completano con elementi fissi: solai, rampe di scale, solette a sbalzo, muri di tamponamento, volte, solette di copertura.

Ferma ogni altra "Norma" che regola l'assicurazione, si precisa che sono comprese in garanzia le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che comprometta in maniera certa ed attuale la stabilità dell'opera, determinando pericolo di rovina dell'opera stessa o delle dianzi indicate parti di essa, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso all'Impresa.

In caso di disaccordo sull'utilità delle spese ai fini previsti o sull'entità di esse, le Parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi, ad un Collegio arbitrale come previsto nei termini di cui all'art. 12 delle Norme.

2. Ad ogni effetto contrattuale, per la data di compimento delle opere si intende la data in cui si verifica anche una sola delle seguenti circostanze:

- sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio del certificato provvisorio di collaudo;
- uso delle opere secondo destinazione.

3. Ai fini della presente Condizione Aggiuntiva, resta convenuto che rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto del 10% con il minimo di € 2.600,00 e che il massimo risarcimento per uno o più sinistri verificatisi in uno stesso periodo assicurativo annuo è pari all'importo di € 103.000,00.

Lo scoperto dovrà rimanere a carico dell'Assicurato stesso senza che egli possa, sotto pena di decadenza delle garanzie, farlo assicurare da altri.

IL CONTRAENTE

ANTONVENETA ASSICURAZIONI SPA

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il Contraente dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli del contratto:

Art. 7 -	Denuncia di sinistro	Art. 11 -	Foro competente
Art. 8 -	Diritto di recesso	Art. 16 -	Inizio e termine della garanzia
Art. 9 -	Proroga dell'assicurazione	Art. 25 -	Pluralità di Assicurati

IL CONTRAENTE

